



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

ZANZARA TIGRE

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) SUL TERRITORIO (**Ordinanza n. 2 del 02/04/2019**)

Negli ultimi anni il fenomeno della zanzara tigre è diventato di rilevante e preoccupante entità, dato che quest'insetto è particolarmente aggressivo nei confronti dell'uomo e degli animali ed è veicolo di infezioni dei virus Chikungunya e Nile.

Per contenere il fenomeno nella stagione primaverile ed estiva è necessario agire in particolare sulle larve dell'insetto. Con l'arrivo della stagione fredda la zanzara tigre depone uova in grado di resistere alle basse temperature invernali; da queste uova in primavera si svilupperanno nuove larve e nuovi insetti adulti che, se infetti, possono trasmettere i virus sopracitati all'uomo. Bisogna quindi evitare la deposizione delle uova nelle stagioni fredde, impedendo così, per quanto possibile, la moltiplicazione della zanzara che rappresenta il metodo più efficace per contrastarla.

La lotta alla zanzara tigre, però, non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini.

I siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono infatti solo il 10/20% del totale. Il rimanente 80/90% delle zone a rischio è di proprietà privata.

E' necessario quindi che i cittadini mettano in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.

Per questo motivo si allega **l'ordinanza n. 2 del 02/04/2019**, nella quale sono elencati tutti i comportamenti da adottare, già da subito, per contenere il fenomeno.

Facendo appello al Vs senso del dovere, porgo i miei più cordiali saluti.


f.to IL SINDACO
(avv. FOGNI Giuseppe)

IL SINDACO

Considerato che è stata riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara aedes albopictus, comunemente nota come “zanzara tigre”, specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nella provincia di Bergamo;

Considerati, all’atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di aedes albopictus, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Cesena-Forlì, Rimini e Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell’insetto, e considerata la sua aggressività nei confronti dell’uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati, che è in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l’Istituto Superiore di Sanità, e la stessa Regione Lombardia con nota del 03/10/2007 invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare ed a contenere la proliferazione di questi insetti;

Vista la proposta formulata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione Medico della A.T.S. ex_Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Bergamo con nota del **01/04/2019 prot. comunale n. 1819** nella quale le Amministrazioni comunali vengono invitate ad assumere idonei provvedimenti per il contenimento del fenomeno di cui trattasi;

DATO ATTO CHE L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA GIÀ PROVVEDUTO NEGLI ANNI PRECEDENTI ALL’ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A CONTROLLARE E CONTENERE IL FENOMENO INFESTANTE SULLE AREE PUBBLICHE DI PROPRIA COMPETENZA E CHE INTENDE CONTINUARE QUEST’OPERA NEL CORRENTE ANNO;

Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Visto l’art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265, Visti l’art. 107 D.lgs 18/8/2000, le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/93; Visto il Regolamento locale d’igiene; Vista la Legge 24/11/81, n. 689 e la nota della Regione Lombardia 15/03/2016 prot. G1.2016.0009198;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, a tutte le scuole pubbliche e private, a tutti i responsabili dei luoghi di aggregazione:

1. nei mesi primaverili ed estivi di:

- **non abbandonare** oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- **procedere**, ogni 3/4 giorni, a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.) (la larva si sviluppa in 5/6 giorni);
- **coprire i** contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta o coperchio a tenuta;
- **tenere puliti** i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- **TRATTARE CON PRODOTTI LARVICICI*** (da aprile a ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l’uso di prodotti equipollenti) i tombini di raccolta dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc...);
- **TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI*** (da maggio a ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30gg, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà, tale attività potrà essere eseguita con l’utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo);

*** Il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico.**

- **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi. Evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
 - **introdurre** nelle fontane e nei laghetti ornamentali un numero adeguato di pesci larvivori come ad esempio i pesci rossi.
- 2. dal 1 aprile al 30 ottobre con cadenza ogni 15 giorni di:**
- **pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana** presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc).
* il principio attivo da utilizzare è il "bacillus turigensis" disponibile presso le farmacie ed i negozi specializzati a basso costo.
- 3. dal 1 maggio al 30 ottobre con cadenza ogni 30 giorni di:**
- **trattare con prodotti adulticidi le siepi, i cespugli delle aree verdi private** (tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

ORDINA ALTRESI'

- A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:**
- **assicurare** lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
 - **controllare** che le grondaie non siano otturate e mantenerle in efficienza.
- B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali di:**
- **curare** la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
 - **mantenere** le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnante d'acqua;
 - **eliminare** le eventuali sterpaglie.
- C) a tutti i conduttori di orti di:**
- **eseguire** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
 - **chiudere** con coperchi a tenuta o con rete a zanzariera a maglie strette fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua.
- D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:**
- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
- E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:**
- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da

evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;

- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto.

H) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere**, dal 1 maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Locale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265.

DISPONE CHE


È incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di controllo del territorio.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, diffusione capillare, sito internet comunale, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento;

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya/Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.


f.to IL SINDACO
(avv. FOGGI Giuseppe)

N.B. I PROVVEDIMENTI SOPRACITATI SONO DA ESEGUIRE ANCHE NEGLI ANNI FUTURI.